

Zeitschrift: Rivista militare della Svizzera italiana
Herausgeber: Lugano : Amministrazione RMSI
Band: 21 (1949)
Heft: 6

Artikel: A proposito della nuove legge federale sull'assicurazione militare
Autor: Camponovo, Aldo
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-243811>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 07.06.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Da sottolineare pure l'importanza che il gen. de Montsabert diede al fattore morale in ogni operazione bellica: unitamente ai mezzi materiali, essenziale rimane ancora lo spirito della truppa, la sua volontà, la coesione degli uomini fra loro e dei capi con i subordinati.

La conferenza lascia sicuramente utili insegnamenti ed è da auspicare che altri combattenti vengano invitati ad orientarci sulle loro esperienze.

* * *

Alla conferenza, riservata anche al Circolo di lingua francese ed a quello di Cultura italiana, era presente il Console di Francia De Guernonprez ed il Consigliere di Stato, Magg. SMG Brenno Galli.

A PROPOSITO DELLA NUOVA LEGGE FEDERALE SULL'ASSICURAZIONE MILITARE

col. Aldo Camponovo

Il primo gennaio prossimo entrerà in vigore la nuova legge federale sull'assicurazione militare che porta la data del 20 settembre 1949: essa è il risultato di lunghi lavori preparatori e sostituisce opportunamente la vecchia legge del 1901 e le poche disposizioni di quella del 1914 messe in vigore, ma porta, d'altra parte, qualche discutibile innovazione attribuendo ai Cantoni i giudizi di prima istanza nelle contestazioni concernenti le prestazioni di assicurazione.

Fino ad oggi le istanze di giudizio erano così ordinate: — per le contestazioni concernenti prestazioni temporanee (indennità di malattia; cure mediche): 1. l'Assicurazione militare — 2. il Tribunale federale delle assicurazioni; — per le contestazioni concernenti prestazioni permanenti, cioè di una prevedibile durata di oltre sei mesi (pensione all'assicurato od ai superstiti; indennità in capitale): 1. la Commissione federale per le pensioni — 2. il Tribunale federale delle assicurazioni.

Nel primo caso (prestazioni temporanee) l'Assicurazione militare esprimeva il proprio avviso sotto forma di decisione che costituiva un giudizio di prima istanza appellabile al Tribunale fed. assic. e che, a difetto di ricorso, acquistava forza di cosa giudicata; nel secondo (prestazioni permanenti) l'Assicurazione militare si limitava ad un semplice preavviso alla Commissione per le pensioni che costituiva la prima istanza di giudizio.

Una giurisdizione sbagliata...

Ed ecco che ora si avranno nell'uno e nell'altro caso tre istanze: 1. l'Assicurazione militare — 2. i Tribunali cantonali — 3. il Tribunale federale delle assicurazioni; poichè anche in materia di prestazioni permanenti l'Assicurazione militare non si limita ad un semplice preavviso, ma prende una « decisione » (art. 12 cpv. 1: « L'assicurazione comunica al richiedente il risultato della sua inchiesta in forma di decisione scritta e motivata sul riconoscimento o sul rifiuto delle sue pretese, come pure sulla natura e i limiti delle eventuali prestazioni concesse »; e l'art. 13 dispone che, a difetto dell'azione giudiziaria, la decisione può solo fare oggetto di revisione a determinate condizioni). Tre gradi di giudizio, dunque, che non diventano due soltanto perchè la legge (art. 55 cpv. 2) considera come « prima istanza » i Tribunali cantonali e come « seconda » il Tribunale fed. delle assicurazioni: due e uno fanno tre, anche se tutte le leggi dell'universo intendessero prendersi il piacere di dire che due e uno fanno due.

Assicurazione militare e Tribunale fed. delle assic. bastavano chè, se la prima è parte, lo è e deve esserlo al di sopra della lite, onde non occorre la maggiore garanzia di un terzo grado di giudizio contro il quale stanno, per di più, gli svantaggi derivanti dal prolungamento della procedura in una materia nella quale l'accertamento del diritto o meno a prestazioni dovrebbe essere rapidissimo ed immediato nell'interesse del paziente che deve sapere se e quali prestazioni gli sono riconosciute; nell'interesse dei medici e degli istituti ospedalieri che hanno da sapere chi risponde delle loro prestazioni e delle loro cure; nell'interesse della Confederazione, se intende evitare che, dinanzi al fatto compiuto, vadano a carico delle sue ampie spalle prestazioni che non sarebbero state dovute.¹⁾

Ma, oltre gli svantaggi di una più lunga procedura, ve ne sono altri e proprio contrari alle ragioni dette alle Camere federali a favore dell'innovazione intesa ad istituire l'istanza cantonale: garantire al

¹⁾ Il progetto del Consiglio federale non prevedeva l'istanza giudiziaria cantonale, bensì una « commissione di ricorso » nominata dal Consiglio federale. Il messaggio 22 settembre 1947 che accompagnava il disegno di legge osservava in proposito che la considerazione che i Tribunali cantonali delle assicurazioni vennero appunto costituiti per giudicare delle contestazioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, non è ragione sufficiente per attribuire ad essi anche la materia dell'assicurazione militare, poichè l'oggetto delle contestazioni in materia di assicurazioni infortuni è diverso: « generalmente è molto più semplice che non in materia di assicurazione militare, in cui si devono spesso risolvere difficili problemi di correlazione e di responsabilità, cosa che si può fare soltanto in base a ben precise direttive; tali situazioni non si presentano mai nei litigi con l'Istituto

cittadino il proprio giudice naturale, quello del suo Cantone, che conosce la mentalità sua e dell'ambiente nel quale è cresciuto; facilitare l'assunzione delle prove, in particolare di quelle testimoniali. Queste affermazioni (senza dubbio belle) rimangono, per molti casi almeno, pure affermazioni poichè l'art. 55 cpv. 4 stabilisce che « competente in prima istanza è il Tribunale del Cantone di domicilio dell'attore ». cioè del militare che fa valere un diritto a prestazioni, ciò che — tradotto in moneta — significa che il Confederato di lingua tedesca, domiciliato nel Ticino per ragioni di lavoro ed incorporato in una Unità d'uno dei Cantoni dell'altro estremo della Svizzera, dovrà far valere le sue richieste davanti ai giudici Ticinesi i quali, oltre avere il diritto di ignorare la lingua tedesca come altrove si ignora quella italiana, non conosceranno che vagamente i luoghi dove si è svolto il servizio e certamente non conosceranno che inesattamente la mentalità dell'ambiente; nè si può dire che siano proprio essi i suoi « giudici naturali » ai quali egli debba sentirsi particolarmente vicino. Ugualmente svantaggio, oltre quello di purtroppo diffusi ed innegabili preconcetti, avrà il Ticinese che sta al di là del Gottardo e che, mentre è qui incorporato, dovrà rivolgersi a giudici di altra lingua e di diversa mentalità. Proprio l'opposto di quanto si affermava alle Camere federali. E questi sono esempi concreti ed inconfutabili, non parole, che per raggiungere almeno in parte quanto si desiderava non v'era che da attribuire la competenza (come si è fatto per i domiciliati all'estero) al Cantone di origine, anzichè a quello di domicilio.

... e le spese ai Cantoni.

I Cantoni regoleranno la procedura; così stabilisce l'art. 56. Ma, nel lasciare ad essi questa facoltà, la legge federale vuole che la procedura « semplice e speditiva » sia « di massima, gratuita », esente dal pagamento « di qualsiasi sportula e tassa di bollo » (ivi lett. a). Stabilisce inoltre (lett. f) che « le spese processuali possono essere messe a carico di una parte quando il processo non aveva manifestamente alcuna probabilità di esito favorevole per essa »; la quale dispo-

nazionale, che concernono soprattutto infortuni sul lavoro. E' fuori di dubbio che la introduzione di 25 tribunali cantonali come autorità intermedie in materia d'assicurazione militare avrebbe per conseguenza non solo di rallentare il regolamento dei casi, ma anche di condurre, data la natura speciale e complessa delle questioni da risolvere, ad un certo sfasamento della giurisprudenza e ad una grande incertezza giuridica. Se le due sole autorità centrali alle quali incombevano fin qui queste decisioni sono giunte con gran pena ad applicare il diritto in modo uniforme, è molto improbabile che 25 tribunali cantonali potrebbero farlo senz'altro in un dominio tanto complicato. L'innovazione non migliorerebbe affatto la situazione attuale: al contrario, essa sarebbe cagione di difficoltà, di confusione e di scontento, per cui è comprensibile che il disegno l'abbia respinta». (Foglio fed. 1947 pag. 1123).

sizione significa che i Cantoni possono fin d'ora contare di assumere tutte le spese processuali perchè le probabilità di esito « manifestamente » favorevole o sfavorevole della lite sono parole che arrischiano solo di far scivolare nell'arbitrio e non dovrebbero trovar posto in una legge, dove la soluzione avrebbe, semmai, dovuto essere impostata nell'opposto senso, vale a dire che le spese processuali vanno, per principio, a carico dell'Assicurazione militare (la quale non abbisogna di essere posta sul piano dell'assistenza gratuita), se l'azione è ammessa in tutto od in parte; dell'attore, se l'azione si rivela temeraria (ciò che è cosa diversa dalla manifesta probabilità di esito nell'uno o nell'altro senso). La questione non è senza importanza, perchè le spese non saranno sempre indifferenti poichè in questa materia le perizie mediche sono per lo più inevitabili, lunghe e costose; i testi numerosi, mentre non sempre è possibile al giudice di porvi un limite.

Davanti all'Assicurazione militare ed anche davanti al Tribunale fed. delle assic. gli assicurati potevano fin qui far valere le proprie ragioni senza particolari formalità. Con l'introduzione dell'istanza cantonale la procedura, complicandosi, porrà gli assicurati nella necessità di farsi assistere da un patrocinatore, ciò che non sarà evidentemente per diminuire le spese, mentre l'Assicurazione militare dovrà correre a difendere le sue ragioni od i suoi torti davanti a 25 (venticinque) Tribunali cantonali. Non sembra che l'innovazione introdotta dalle Camere federali abbia semplificato la faccenda, nè portato un vantaggio agli assicurati. L'applicazione della legge imporrà presto le necessarie revisioni.

Ma, ormai, le obiezioni non contano. Ciò che importa è che il Cantone (al singolare, qui, poichè ad ognuno interessa unicamente il proprio) abbia ad opportunamente stabilire le competenze e la procedura. Le disposizioni al riguardo saranno, presumibilmente, analoghe (non però in tutto identiche) a quelle della Legge cant. 14 maggio 1914 sull'organizzazione e la procedura per il Tribunale cant. delle assic. istituito per l'applicazione della Legge fed. 13 giugno 1911 sull'assic. obbligatoria contro le malattie e gli infortuni, ma, senza voler dare suggerimenti, sarebbe errore attribuire sic et simpliciter al Tribunale cant. delle assic. (cioè ad una Camera di cinque membri del Tribunale di Appello) tutte le contestazioni di assicurazione militare, senza tener conto della loro entità: quelle di minor conto, che la Legge di organizzazione e procedura del Tribunale federale assic. attribuisce ad un giudice unico, dovrebbero essere trattate alla medesima stregua in sede cantonale (come ne è, in parte, per l'assicurazione infortuni: art. 1 § della cit. Legge cant. 14 maggio 1914) e le altre attribuite ad una Sezione di tre membri del Tribunale cantonale, perchè non è normale che il giudizio pronunciato da una Camera di cinque membri sia appellabile ad un giudice unico o ad un'altra Camera di più ristretta composizione, come avviene nell'assicurazione infortuni, sulla quale non è qui il luogo di dire trattandosi di materia estranea a questa Rivista.